# LEGGE 12 giugno 1976, n.78 (G.U.R.S. 16/6/76, n.36)

**Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.** (testo aggiornato con le leggi regionali n. 71/78 (art.57), n.14/82 (art.2, c.5), n.15/91 (art.2, c.3), n.4/96 (art.31) e n.6/01(art.89, c.10)

Regione Siciliana L'Assemblea Regionale ha approvato Il Presidente regionale promulga la seguente legge:

(omissis)

#### Art. 15

Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

- a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;
- b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;
- c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq;
- d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso:
- e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici. <sup>1</sup>

Nell'ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 17 della legge 6/8/1967, n. 765.

#### Art. 16

Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b e c del precedente art. 15.

# "Art. 57

# Disposizioni di tutela particolare

Con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 15 della legge stessa, limitatamente:

<sup>1 -</sup> L'art. 2, comma 3, della L.R. 15/91 così recita:

<sup>&</sup>quot;Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi."

<sup>-</sup> L'art. 57 della L.R. 71/78 così recita:

a) alle opere connesse a servizi pubblici;

b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi e alberghieri esistenti;

c) agli ammodernamenti e agli ampliamenti dei complessi di cui alla precedente lettera b);

d) alle opere relative ai porti ed alle opere connesse per servizi ed infrastrutture."

<sup>-</sup> Inoltre, per effetto dell'art. 2, comma 5, della L.R. 14/82, è vietata l'esecuzione di campeggi nelle fasce di rispetto ex art.15 in argomento.

Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. <sup>2</sup>

#### Disposizioni transitorie finali

(omissis)

#### Art. 19

Tutte le iniziative in via d'istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge e corredate dai prescritti nulla osta edilizi - previo accertamento della conformità dei nulla osta stessi agli strumenti urbanistici ed alla legislazione vigente - possono beneficiare delle provvidenze regionali in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 15.

(omissis)

# Art. 25

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 giugno 1976 BONFIGLIO

"Art. 31

Semplificazione delle procedure per la realizzazione di talune opere pubbliche nei litorali marini

- 1. Per l'esecuzione di opere pubbliche relative a reti idriche, collettori fognari, opere di presa e sollevamento per acque bianche e nere, condotte sottomarine per lo smaltimento di acque reflue comunali, condotte per il trasporto di gas naturale, non sussiste l'obbligo dell'arretramento dalla battigia previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a) e lettera d), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
- 2. Qualora le opere di cui al comma 1 non risultino previste dagli strumenti urbanistici, ai fini dell'approvazione della necessaria variante urbanistica, il parere della competente Capitaneria di Porto va rilasciato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta."
- Vedasi, inoltre, l'art. 135 della L.R. 4/2003 così recita:

"Art. 135

# Opere funzionali rete ferroviaria

Nella fascia dei 150 metri a partire dalla battigia sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla rete ferroviaria, munite di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti , prescindendo dalle deliberazioni del consiglio comunale di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78."

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art. 89, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2001, n.6. Vedi anche i commi 11 e 12 dello stesso articolo 89:

<sup>&</sup>quot;11. L'articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito: "Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a: a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico; b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turisticoricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi".

<sup>12.</sup> Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78."

<sup>-</sup> Vedasi, altresì, l'art. 31 della L.R. 4/1996 così recita: